

Le società economiche del Regno delle due Sicilie e la società economica di Capitanata

(cenni storici)

PRIMA PARTE

All'inizio dell'ottocento, come è noto, mentre in alcuni stati dell'Italia settentrionale, Emilia e Toscana soprattutto, si era iniziato un vasto movimento scientifico, tendente a risolvere i più importanti problemi terrieri, conseguente alle nuove tecniche scaturite dalla cosiddetta « *rivoluzione agraria* » della seconda metà del settecento, nel Regno delle due Sicilie l'agricoltura rimaneva in uno stato di deplorabile abbandono.

Qualche disposizione legislativa, qualche studio isolato, erano stati i pochi mezzi, a volte lodevoli, ma certo non sufficienti, messi in azione per migliorare le condizioni di un'agricoltura tecnicamente ed economicamente arretrata.

Le cause di ciò erano, come dice il Bandini (1), sempre le stesse: da una parte l'azione ostacolante del clima, che colle siccità estive, precoci e prolungate, inibiva la coltura delle leguminose foraggere, e dall'altra, i mille vincoli giuridici e tradizionali, quali l'immobilismo fondiario, la stentata circolazione dei beni e lo stato estremo di arretratezza dei contadini.

Intanto la questione agraria, per il costante aumento della popolazione, per la concorrenza degli stati limitrofi, per il maggior dinamismo della vita economica stessa, diventava ogni giorno più urgente. Ed ancor più complesso era diventato lo sfruttamento della terra, perché sempre più vasto diventava il suo raggio d'azione: esso, infatti, ormai coinvolgeva lo studio di tutte le materie scientifiche — e Filippo Re lo aveva dimostrato in Emilia — (2) oltre che di buona parte di quelle giuridiche ed economiche, per cui, ogni azione isolata, se pur lodevole, non era sufficiente a risolverlo, come non era sufficiente, a regolarne i rapporti, un unico provvedimento legislativo emanato dalla capitale.

A ciò si aggiunga, oltre i sistemi agrari variabili da regione a regione, il divario, enorme, che sussisteva tra i proprietari e i lavoratori dei campi, fenomeno già individuato dal Re in Emilia (3), e

che, nel Sud Italia era aggravato dal predominio, non più feudale, ma economico della classe abbiente. Colle nuove teorie economiche poi, ormai penetrate nel ceto intellettuale, si diffondeva il desiderio riformatore in agricoltura.

Da ciò la necessità di stringere in un fascio tutte le forze migliori e le migliori energie dei singoli centri, ai quali affidare lo studio e la soluzione dei problemi agricoli tecnici ed economici.

Tale era, delineato in breve sintesi, l'ambiente storico in cui nacque il decreto fondamentale di Gioacchino Murat, in data 16 febbraio 1810, col quale veniva ordinata la istituzione, in ogni capoluogo di provincia, di una « *Società d'Agricoltura* » (4).

Evidentemente il decreto presentava una lacuna fondamentale: quella di trascurare completamente, a dirlo con parole di oggi, i rami industriale e commerciale. Due anni dopo, infatti, comparve un secondo decreto, in data 30 luglio 1812, a firma della reggente Maria Carolina, che trasformava le Società d'Agricoltura in « *Società Economiche* » estendendone il campo di azione alle tre branche economiche: agricoltura, industria e commercio (5).

La comparsa del decreto del 30 luglio 1812 segna una data fondamentale per tutto ciò che riguarda l'indirizzo dato agli studi agricoli nella Italia meridionale. Per lo meno ciò fu nelle intenzioni. Le Società Economiche, così divise nelle due sezioni di Economia Rurale e di Economia Civile, rappresentarono un organismo non solo tecnico, ma anche pratico, col quale il nuovo governo venne in aiuto soprattutto dell'agricoltura oltre che dell'industria (6). E non si può negare che, le innovazioni tecniche, ed anche i *sistemi agrari* (dando a questa parola il significato inteso dal Sereni) (7) già in uso in altre regioni si estesero, beninteso dove lo permisero le *condizioni ambientali e, con una moderna espressione, quelle socio-economiche*, anche nell'Italia meridionale. Le società furono organizzate immediatamente in base alle disposizioni di legge, con la guida del regolamento, che vide la luce pochi giorni dopo il decreto. Il sette agosto dello stesso anno, infatti, furono pubblicati gli statuti che ne regolavano minutamente tutte le funzioni e tutti i rapporti. Portano anch'essi la firma della reggente e sono chiari ed organici nella loro struttura (8).

Nelle quattordici città — Napoli, Salerno, Foggia, Avellino, Caserta, Chieti, Teramo, Aquila, Bari, Lecce, Potenza, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria — le nuove istituzioni si misero al lavoro con uno slancio ammirevole.

Purtroppo, negli anni successivi alla loro costituzione, a causa delle instabili condizioni politiche, la loro attività andò man mano diminuendo, sino al punto che, ritornati i Borboni sul trono di Napoli, si potevano considerare quasi spente.

Il governo Borbonico, subentrato al Napoleonide, fingendo di ignorare le disposizioni legislative antecedenti, il 26 marzo 1817 emanava un decreto col quale si attribuiva il vanto della loro creazione. In verità il decreto Borbonico, come può vedersi, non è che una ripetizione del decreto Murattiano del 1810 ed anche il Regolamento che lo seguì, poco differiva dagli statuti primitivi (9).

Risorte così a nuova vita, queste società entrarono nella fase del loro massimo rendimento e, se non tutte, parecchie dettero dei risultati di un certo livello e prove indubbie della loro utilità.

Stralciando dagli archivi si possono elencare gli scopi, precipui, che si prefiggevano nel campo agrario. Essi erano:

- a) Diffusione di piante non conosciute o poco note nelle zone ricadenti sotto la tutela della società.
- b) Acquisto di materiale scientifico.
- c) Consigli e diffusione tra gli agricoltori sull'uso delle macchine agricole oltre che industriali, di nuova invenzione.
- d) Impianto di orti agrari sperimentali.
- e) Impianto di osservatori metereologici od astronomici.
- f) Promuovere studi sperimentali per la diffusione delle nuove tecniche agricole.
- g) Riferire, periodicamente, sulle condizioni agricole ed industriali della regione.

Per regolamento le società avevano l'obbligo di sottoporre, annualmente, alla *approvazione dell'autorità governativa*, il programma da attuare, che veniva discusso il 30 maggio, nella quale data si chiudeva l'anno sociale.

Nel programma preparato non solo doveva apparire, chiaramente delineato, il quadro completo dell'attività della società, ma era d'obbligo, anche, elencare i premi che la società intendeva elargire a quanti si fossero distinti, con studi particolari, ricerche ed esperimenti nei vari settori.

Al « *Reale Istituto d'incoraggiamento alle Scienze naturali* » di Napoli fu attribuito l'incarico di raccogliere, giudicare, catalogare e

diffondere dappertutto, anche fuori i confini del Regno, tutto il materiale scientifico, frutto delle attività delle diverse società economiche (10).

Da parte sua l'autorità politica centrale sottoponeva ad una scrupolosa vigilanza la società.

Senz'altro questo rappresenta il periodo, diremo, « aureo » delle società: per il fervore di studi ed iniziative di carattere diverso si ebbe, senza dubbio, un certo progresso nella vita economica del Regno, che in alcuni settori, fu anche di rilievo.

Se molte società fallirono al loro scopo, ciò è da attribuirsi non esclusivamente alla loro organizzazione, (che, dati i tempi, non poteva che essere fortemente accentrata) ma, soprattutto, in primo luogo, alla deficienza di capitali di cui disposero, ed in secondo, di non minore importanza, alla carenza di menti direttive locali, di personalità che, con ampia visione dei problemi agricoli, sapessero far convergere alle società, tutti coloro che, pur proveniendo da diverse attività professionali, fossero capaci di sgombrare il terreno dai vecchi pregiudizi e di mettere in pratica l'indirizzo seguito dalle discipline sperimentali.

Costrette, per volontà superiore, a seguire un cammino uniforme, modificarono la loro struttura secondo i decreti degli organi centrali; lo dimostra il fatto che le modifiche subite nel tempo dalle società furono ben poche e quasi tutte di ordine amministrativo, tendenti ad aumentare i miseri fondi assegnati all'inizio della loro istituzione.

La più importante disposizione legislativa, emanata poco prima della unificazione del Regno d'Italia, esattamente il 7 luglio 1859, fu quella che regolava diversamente l'amministrazione finanziaria abolendo, tra l'altro, l'ufficio di tesoriere, prestato fin allora gratuitamente da uno dei soci, e attribuendone l'incarico ad un cassiere estraneo al corpo accademico.

A conclusione di queste, non certo esaurienti note, sulle Società economiche meridionali, sorge spontaneo chiedersi se esse concorsero ad instaurare un effettivo progresso nelle campagne del Sud-Italia o se la loro funzione si limitò solamente a recepire le innovazioni tecniche del Nord e d'oltre Alpe.

La risposta può essere negativa in senso generale, non certo in senso relativo. In senso generale perché — e non solo per la nostra agricoltura, ma per l'agricoltura europea — come dice lo Slicher van

Bath: « forse il divario tra teoria e pratica fu raramente tanto accentuato quanto quello verificatosi nel campo dell'agricoltura dal secolo XVIII e fino ad un certo punto del XIX. I libri, gli opuscoli e le dissertazioni delle società erudite contengono ogni sorta di idee luminose per miglioramenti e innovazioni..... la maggior parte di queste idee soventi brillanti, non ebbe mai applicazione pratica. Anche quando i miglioramenti agrari venivano tradotti in pratica, si trattava spesso soltanto di esperimenti destinati ad essere citati più tardi con orgoglio nei trattati delle società erudite; e in poco tempo tutte queste cognizioni risprofondavano nell'oblio ». (11).

E certamente queste società soffrivano del male collettivo. E la loro voce si disperse, il più delle volte, nelle sale delle adunanze accademiche e nei campi, alla massa degli autentici agricoltori, non giunse che l'eco delle dissertazioni.

Ma quando si avrà sottomano un'adeguata documentazione e le biografie delle personalità (e ce ne furono), che alle società profusero il meglio della loro attività, si vedrà che non tutte le Società fallirono completamente, e già si è notato che nel periodo Murattiano, si ebbe un certo risveglio nell'agricoltura meridionale. La quale, sia ben chiaro, oltre ad essere carente delle « infrastrutture », il che rendeva poco agevole anche gli scambi stessi e gli spostamenti, era afflitta da uno spaventoso analfabetismo.

Senza parlare poi della classe dei proprietari terrieri, la cui « sinecura » (salvo lodevoli eccezioni), dei propri possedimenti, è troppo nota storicamente.

Nella logica di questo sistema le Società realizzarono quel che potevano realizzare.

Né è possibile, per quanto detto, una comparazione colle Società del Nord: lì si trovò un terreno già adatto per il loro sviluppo, vuoi per la preesistenza di istituti similari, vuoi per le zone già tecnicamente avanzate; qui si trattò di creare, ex-novo, organizzazioni di tipo collettivo in un ambiente preminentemente individualista, povero, non solo culturalmente, e vessato fiscalmente e politicamente.

In questo « habitat » è già tanto, se uomini di cultura, a volte anche vasta, di diversa provenienza professionale — letterati, medici, professori, avvocati — di intellettuali, che romanticamente inseguirono sogni di riforme premature, sentissero il bisogno di riunirsi, di discutere, e di portare all'attenzione della pubblica opinione proble-

mi, a volte, anche di economia politica, ed era, ovviamente proibitissimo, in un governo innanzi tutto poliziesco.

Forse, come dice il Coletti (12), in fondo le Società meridionali furono l'espressione di questi gruppi. Ma è già tanto se gli « *argomenti trattati scesero nella coscienza pubblica, anche se non si poterono realizzare* ».

Molti decenni, dopo, le Cattedre ambulanti si fonderanno molto sul prestigio personale dei cattedratici (13).

Lo storico di oggi, che guarda la realtà di ieri com'è effettivamente stata (non come si voleva), sa che nessun assetto agricolo può riformarsi, che non sono sufficienti nuove conoscenze tecniche, anche se diffuse da uomini di buona volontà, se non esiste l'infrastruttura, sociale ed economica, che ne consente l'applicazione.

Coll'unità del paese, la necessità di trovare nuove forme assistenziali, che eliminassero il divario tra agricoltori e tecnici, porterà alla fondazione dei *Comizi Agrari* prima, alle cattedre ambulanti d'agricoltura, poi, e infine alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

Col sorgere di questi nuovi enti morali, per il nuovo indirizzo dato all'agricoltura, molte delle attribuzioni delle Società economiche passarono a queste nuove istituzioni; alle prime, così, non rimase che il campo puramente dottrinale, troppo difficile ad essere coltivato nei piccoli centri, dove mancavano le persone e i mezzi di studio.

In ciò è anche da ricercare la causa che condusse alla decadenza queste istituzioni.

L'ultimo decreto riguardante le Società fu quello del 14 agosto 1864, a firma del Re d'Italia Vittorio Emanuele II, con il quale le suddette furono sottratte alla vigilanza del governo centrale, ed affidate a quella Prefettura e Provinciale (14).

FRANCESCO CAFASI

NOTE

(1) M. BANDINI, *Incontri con gli scrittori italiani di politica agraria*. Edagricole, Bologna, 1963.

(2) L'opera più nota dell'agronomo reggiano porta il titolo, significativo, « *Elementi di agricoltura appoggiati alla Storia naturale ed alla Chimica moderna* » che, allora, era il testo in uso in tutte le Università. Il rifiorire di studi nel campo botanico, fisiologico, fisico-chimico, tendente a portare l'*agricoltura al grado di Scienza* erasi iniziato nella seconda metà del '700 e, in Italia, ebbe il suo principale assertore nel Re.

(3) Lo scopo degli Annali di Agricoltura era: « *di accumulare i materiali necessari all'agricoltura italiana e che ancora mancava, cioè la storia delle nostre pratiche agrarie... per rompere finalmente quell'isolamento in cui sembrava vivere ogni potere e mettere in contatto l'agricoltura dei vari dipartimenti più settentrionali con quella dei dipartimenti più meridionali del Regno d'Italia onde quanto di meglio conteneva l'una divenisse anche patrimonio dell'altra e l'agricoltura italiana, nel complesso ne uscisse migliorata* ». *Annali di Agricoltura*, tomo I, pag. 20.

(4) Il decreto Murattiano, (vedi documenti n. 1), s'ispirava alla legislazione Napoleonica sulle Società Agrarie, del 4 settembre 1802 e in decreti specifici per il Regno delle due Sicilie di cui il primo porta la data del 9 luglio 1806.

(5) Vedi documenti n. 2.

(6) Ecco com'era intesa l'organizzazione dell'agricoltura nella legislazione Napoleonica:

« L'agricoltura nei suoi principi è una; ma intanto sono mille e diversi i metodi e le pratiche che si seguono dalle varie nazioni, dalle varie provincie di uno stesso stato, dalle varie terre di una stessa provincia, dalle varie famiglie di una stessa terra. Se sorge uno scrittore, per l'ordinario tenta convertire in precetti generali ciò che si pratica nella sua terra, nella sua provincia. È egli sicuro che ciò che ivi si pratica convenga a tutti i siti, a tutti i climi, agli interessi di tutti i popoli? Quidi, o non è ascoltato, o mal inteso, produce più male che bene. Quale utilità non ritrarrebbero l'agricoltura e tutte le altre arti dal conoscere i metodi di tutti i popoli colti? Affidisi dunque l'istruzione delle arti ad un collegio che sia eterno come deve essere l'industria d'una nazione; abbia questo collegio principale de' collegi minori in ciascheduna provincia e ne siano come le braccia; siano iscritti in esso i principali agricoltori e manifatturieri di uno stato; abbia corrispondenza con tutti gli altri collegi di simil natura, che sono presso le altre nazioni colte, e così noi avremo la riunione degli esempi ai precetti; un'istruzione rapida e simultanea in tutti gli angoli del regno; ciò che si sa in un angolo, sia buono, sia cattivo, si saprà in tutti gli altri per imitarsi o per ischivarsi; ciò che si fa in tutta Europa sarà rapidamente comunicato a noi; i progressi di un solo artefice diventeranno per questa via i progressi della specie umana ».

(*Atti del R. Istituto d'incoraggiamento ecc.*
Tomo X - Napoli - 1863)

(7) E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Editore Laterza, Bari, 1961.

(8) Vedi Statuti riportati in « Documenti n. 3 ».

(9) Vedi decreto e statuti riportati in « Documenti n.ri 4-5-6 ».

(10) Il « *Reale Istituto d'incoraggiamento alle Scienze naturali* » di Napoli nacque con l'approvazione degli statuti da parte del Murat in data 6 novembre 1810.

In effetti la fondazione autentica è da annotarsi nel 1806. Lo scopo informatore dell'Istituto, a parte la funzione di controllo, anche politico, secondo l'idea, accentratrice, di Napoleone, è indicato nell'introduzione al tomo I degli Atti del R. Istituto. « *L'Istituto — come dice l'estensore degli Atti, F. Del Giudice — trattò molti argomenti, i quali scesero nella coscienza pubblica se non nel campo dell'attuazione pratica proprio quanto l'Istituto voleva* ». Si occupò di diritto agrario, colla proposta di un codice di legislazione rurale, di economia forestale, della meccanizzazione della canapa, delle sproporzionate imposte fondiarie, delle decime feudali e prediali, del vaiolo ovino, della industria laniera, ecc. Per alleggerire il blocco continentale, si tentarono delle ricerche, senza alcun effetto per sostituire i prodotti coloniali. Ci fu persino la proposta di istituire scuole tecniche nelle tre regioni del Regno. Colla restaurazione Borbonica l'Istituto venne riformato da Ferdinando I oltre che nella organizzazione interna, (numero soci, sedute mensili, carica del presidente, classi di divisione) anche nei compiti, il cui principale era quello di coordinare e *subordinare* ad un comune centro le Società Economiche provinciali. In questo periodo l'Istituto si occupò di numerosi argomenti, fra cui la coltura del cotone, del gelso, del cartamo tintorio, dell'orzo peruviano, della barbabietola da zucchero, delle malattie del baco da seta, della vite e della patata. Fu tentata sul piano industriale la fabbricazione dello zucchero e l'impianto dei setifici. Fu ripreso il progetto per prosciugare il Fucino e si attese alla compilazione di un dizionario di economia rurale. Per quanto riguarda il coordinamento colle quattordici Società Economiche provinciali, (a volte riprese per la loro scarsa attività; ma i mezzi finanziari erano quelli fissati dai... decreti), c'è da ricordare il lavoro in comune, tra l'Istituto e le Società, che permise la realizzazione di una statistica generale del Regno di Napoli.

(11) B. H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale*, Einaudi, 1972.

(12) F. COLETTI, *Le associazioni agrarie in Italia dal secolo XVIII alla fine del XIX*, Tipografia Unione Cooperativa, Roma, 1900.

(13) M. BANDINI, *Cento anni di storia agraria italiana*.

(14) Vedi decreto riportato in « Documenti n. 7 ».

DOCUMENTO N. 1

Decreto che prescrive lo stibilimento d'una Società d'agricoltura in ogni Capoluogo di ciascuna provincia del Regno.

NAPOLI, 16 Febbraio 1810

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle Due Sicilie

Considerando che l'agricoltura sia la base principale della ricchezza nazionale; e che pel vantaggio e la prosperità de' nostri amatissimi sudditi somma debba essere la nostra premura per promuoverla e proteggerla;

Considerando che il mezzo più efficace a ciò attenere sia quello dello stibilimento delle società di agricoltura;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1 - Sarà stabilito in ogni capoluogo di ciascuna provincia del nostro regno una società di agricoltura.

Art. 2 - Questa Società sarà composta di dodici soci residenti nella Provincia, tanto nazionali, quanto esteri, e di un numero indeterminato di soci delle provincie limitrofe. I primi avranno il titolo di membri ordinarij, ed i secondi di corrispondenti.

Art. 3 - Ogni società avrà un segretario perpetuo, il solo che avrà soldo.

Art. 4 - La prima nomina del segretario e di tutti i membri sarà fatta da Noi, dietro nota che rimetteranno gl'Intendenti.

Art. 5 - Ogni società avrà un locale per le sue adunanze, ed un orto agrario.

Art. 6 - I travagli su i quali i soci si dovranno occupare saranno stabiliti dagli statuti che si pubblicheranno colla nostra approvazione dal nostro Ministro dell'Interno.

Art. 7 - Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE

*Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, PIGNATELLI*

(Bullettino delle leggi del Regno di Napoli
Anno 1810 - Vol. I, Pag. 164)

DOCUMENTO N. 2

Decreto perché le società d'agricoltura del Regno abbiano anche per oggetto le manifatture e il commercio, prendendo il nome di Società Economiche.

Napoli, 30 Luglio 1812

GIOACCHINO NAPOLEONE

Re delle Due Sicilie

Considerando di quanto utile esser possa alla nazionale floridezza la propagazione relativa alle arti e commercio;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1 - Le società di agricoltura stabilite nelle province con nostro decreto del 16 Febbraio 1810 si verseranno benanche sulle manifatture e commercio, e prenderanno il nome di: SOCIETÀ ECONOMICHE.

Art. 2 - Il numero di 12 soci ordinari di ciascuno sarà portato a 18, unendosi tre soggetti istruiti nella teoria e nella pratica de' differenti rami di manifattura e tre negozianti intesi nelle teorie e pratiche commerciali.

Art. 3 - Ciascuna società economica sarà divisa in due sezioni di nove soci, una di economia rurale che si occuperà della pastorizia e della agricoltura, e l'altra di economia civile che si occuperà delle manifatture e del commercio.

Art. 4 - Il numero di soci corrispondenti sarà anche aumentato, facendosi scelta tra abili negozianti e manifatturieri.

Art. 5 - Avranno ancora esse società un numero indeterminato di soci onorari prescelti tra la classe de' benemeriti proprietari della provincia, che avran dato costantemente prova di loro generosità nel promuovere la pubblica industria.

Art. 6 - La nomina di tutti i soci da ora innanzi sarà da Noi fatta in seguito della proposta delle società e del parere de' rispettivi Intendenti.

Art. 7 - I travagli delle società predette saranno regolate con nuovi statuti convenienti alla novella forma che prendono ed a' nuovi travagli affidati, quali ci saranno presentati dal nostro Ministro dell'interno per la nostra sovrana approvazione.

Art. 8 - Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, CAROLINA Reggente

Da parte della Regina Reggente

Il Ministro Segretario di Stato

Firmato, PIGNATELLI

(Bullettino delle Leggi del Regno di Napoli
- Anno 1812 - Fonderia Reale - Napoli).

DOCUMENTO N. 3

Statuti delle società economiche nelle provincie del Regno in seguito de' decreti de' 16 febbraio 1810 e de' 30 di luglio 1812.

De' 7 Agosto

Art. 1 - Ogni società economica stabilita nella capitale di ciascuna Provincia sarà composta di socj ordinari al numero di 18, di socj onorari e di socj corrispondenti in numero indeterminato. I soli socj ordinarij avranno il voto decisivo di tutti gli affari sì scientifici che economici. I soci onorari avranno il voto decisivo ne' soli affari economici. I socj corrispondenti avranno il solo voto consultivo negli affari scientifici.

Art. 2 - Vi sarà un presidente della società, un vicepresidente, un segretario, un ispettore alle spese ed un tesoriere.

Art. 3 - La durata del presidente, vicepresidente, ispettore alle spese e tesoriere è di un anno: quella del segretario è perpetua.

Art. 4 - Vi sarà un consiglio di amministrazione composto dal presidente, ed in mancanza dal vicepresidente, dall'ispettore alle spese e dal tesoriere.

Art. 5 - Accadendo proposta di un nuovo socio ordinario, sarà fatta con schede segrete dalla sola classe de' socj ordinarij; ed avrà l'inclusiva colui che sarà proposto da più della metà de' votanti presenti; e sarà lo scrutinio replicato nel caso che non vi sia detta inclusiva. La proposta de' socj onorarij sarà fatta nel modo stesso, ma dalle classi insieme unite de' socj ordinarij ed onorarij. La proposta de' socj corrispondenti sarà fatta dal presidente solo, e quindi bussolata con voti segreti dalla classe de' socj ordinarij, per vedere se vi concorra la metà di essi socj.

Art. 6 - L'elezione del presidente, del vicepresidente, dell'ispettore alle spese e del tesoriere sarà fatta da ambe le classi de' socj ordinarij ed onorarij anche per ischede, come farsi la proposta di essi socj; a differenza però che non essendovi l'inclusiva per ischede, si bussolerà con voti segreti colui che avrà ottenuto in suo favore maggiori schede, e resterà eletto se avrà la metà de' voti favorevoli; ed in caso contrario si passerà a bussolare il seguente, finché si avrà l'elezione nel modo predetto.

Art. 7 - Tutti gli ufficj son comuni sì a' socj ordinarij che a' socj onorarij, a riserva de' segretariati generali e delle sezioni che saranno privatamente degli ordinarij.

Art. 8 - Nessuno de' predetti impiegati potrà essere rieletto se non dopo l'interstizio di un anno.

Art. 9 - Il presidente della società avrà la facoltà:

- 1° di concedere la parola a' soci;*
- 2° di mantenere l'ordine nelle sedute;*
- 3° di convocare le adunanze straordinarie;*
- 4° di sottoscrivere il processo verbale, le relazioni, i rapporti, le lettere, le patenti e tutte le altre carte della società;*
- 5° di rimettere gli oggetti delle sezioni a cui appartengono, perché vengano discusse e preparate le sezioni dell'intera società.*

Art. 10 - In assenza del presidente ne farà le veci il vicepresidente.

Art. 11 - Il Segretario della società avrà gl'incarichi:

- 1° di dirigere tutt'i registri della società;*

- 2° di formare il processo verbale;
- 3° di formare le lettere, i rapporti e tutte le altre carte, di sottoscriverle dopo il presidente, e di apporvi il suggello di cui è esclusivamente il conservatore;
- 4° di leggere nelle adunanze le memorie rimesse da' socj assenti;
- 5° di fare un'analisi ragionata di tutte quelle memorie che pel loro volume non potessero essere inserite tutte intere negli atti, de' quali egli è il compilatore;
- 6° - di tenere un'aperta corrispondenza colle altre società del Regno, e segnatamente col regale istituto d'incoraggiamento stabilito in Napoli;
- 7° di formare gli articoli necrologici de' socj trapassati;
- 8° di convocare le adunanze, previa l'approvazione del presidente;
- 9° di aver cura dell'archivio, della biblioteca, del museo e del gabinetto delle macchine.

Art. 12 - Il consiglio di amministrazione composto come sopra ha l'incarico di tutte le spese. Riceve i conti del tesoriere pe' quali l'approvazione di S.E. il Ministro dell'interno servirà di giuridica quietanza.

Art. 13 - Tutti i giudizj scientifici saranno dati dalla sola classe de' socj ordinarij per voti segreti con bussolamento.

Art. 14 - Le deliberazioni economiche saran prese di unita alle classi de' socj ordinarij ed onorarij, anche per voti segreti con bussolamento.

Art. 15 - Il voto sopra la metà del loro numero sarà reputato come la volontà generale.

Art. 16 - Le adunanze ordinarie della Società sono o generali o particolari. Un'adunanza generale si terrà il 1° del mese di maggio. In questa il presidente leggerà un discorso analogo alle circostanze. Il segretario farà il rapporto ragionato de' travagli della società nell'anno scorso. Darà l'analisi ristretta delle memorie de' soci ordinarij e de' corrispondenti. Leggerà gli articoli necrologici. Si farà l'elezione degli impiegati. Un socio espressamente invitato leggerà una memoria a suo piacere, purché non sia aliena dalle istituzioni. Si farà la distribuzione de' premi d'incoraggiamento agli agricoltori ed artisti che sederanno in luogo separato e distinto. Le adunanze particolari si terranno ogni mese. Il presidente destinerà il giorno e l'ora. In queste si tratteranno affari scientifici ed economici.

Art. 17 - La società è divisa in due sezioni, una di economia rurale e l'altra di economia civile. Ciascuna sezione avrà un presidente ed un segretario eletti nel suo seno da' socj ordinarij ed onorarij ogni anno con voti segreti, potendo essere rieletti senza aspettarsi l'interstizio di un anno.

Art. 18 - I socj ordinarij del Capoluogo avran l'obbligo d'intervenire alle adunanze sì della società intera, che delle sezioni cui appartengono, ad ogni invito del rispettivo segretario.

Art. 19 - Nelle adunanze delle sezioni per preparare e discutere le materie si serberà l'ordine stesso prescritto per le adunanze di tutta la società: ed i socj corrispondenti, trovandosi presenti, saranno per quel solo atto anche considerati come ordinarij.

Art. 20 - Ciascun socio ordinario sarà in obbligo ogni anno di comunicare alla Società le sue osservazioni che avrà fatte durante l'anno, o sulla vegetazione e produzione, o sulle stagioni, o sul prodotto di qualche manifattura, o sul commercio, o pure sulla natura del suolo, o su qualunque oggetto d'industria, o di presentare finalmente qualche memoria che progetti o dia conto dell'applicazione o introduzione de' buoni metodi industriali da sè inventati, o copiati da altri paesi.

Art. 21 - In ogni anno sarà tenuta la società di rimettere al Ministero dell'interno copia de' processi verbali di tutte le adunanze dell'intera società, i quali mostrino quello che si è trattato ed eseguito dalla medesima e da' suoi membri durante tal tempo.

Art. 22 - Un socio ordinario che per due anni avrà mancato all'obbligo enunciato nell'art. 20, perderà il suo grado, e la società sarà tenuta di fare la proposta del suo posto vacante.

Art. 23 - I socj corrispondenti non saranno tenuti a detto obbligo: ma i loro travagli saranno avuti in considerazione nelle proposte de' socj ordinarij, e serviranno a mostrare al Governo il loro zelo e talento.

Art. 24 - Se i socj ordinarij e corrispondenti concorrono all'avanzamento della pubblica industria, i socj onorarj far lo debbono colla loro generosità, che sarebbe improprio determinarla, bastando la sola emulazione di cui si debbono supporre animati nel concorrere al bene pubblico. Vi sarà a tal uopo aperta una sottoscrizione presso del tesoriere della Società, per quello che ciascuno de' socj, o altri fuori della società, saranno per offrire per l'esecuzione di qualche utile progetto tendente al detto fine: e del tutto se ne darà conto dal tesoriere alla società per la sua regola, e perché possa essere inserito ne' processi verbali che debbono essere a conoscenza del Governo.

Approvato, Napoli, il di 7 agosto 1812.

Firmata, CAROLINA REGGENTE

*Da parte della Regina Reggente
il Ministro Segretario di Stato
Firmato, PIGNATELLI.*

*(Bullettino delle leggi del Regno di Napoli
Anno 1812 - 2° Semestre pag. 130).*

DOCUMENTO N. 4

Decreto portante la stabilimento delle Società Economiche in tutte le provincie di quà dal Faro.

NAPOLI, 26 Marzo 1817

FERDINANDO I.

*per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc - Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec.
Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.*

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto siegue:

Art. 1 - In ogni capitale delle nostre provincie al di quà del Faro è sta-

bilita una società economica, la quale si occuperà a promuovere la pubblica industria.

Art. 2 - Ciascuna società sarà divisa in due sezioni. Una sarà di economia civile. La prima si verserà sull'agricoltura e pastorizia della Provincia: la seconda sulle manifatture e commercio.

Art. 3 - Avrà ciascuna società tre classi di socj: ordinarij, onorarij, e corrispondenti. Il numero degli ordinarij sarà determinato a diciotto, de' quali una metà apparterrà ad una sezione, e metà all'altra. Il numero poi degli onorarij e corrispondenti sarà indeterminato per ciascuna sezione.

Art. 4 - I socj ordinarij e corrispondenti saranno presi dalla classe degli uomini istruiti nelle teorie e nella pratica di ciascun ramo d'industria; e quelli onorarij dalla classe dei principali e benemeriti possidenti, che colla loro generosità abbiano manifestato di voler concorrere al bene pubblico.

Art. 5 - La nomina di tutti i socj sarà da Noi fatta sulla proposta della società e parere de' rispettivi Intendenti, confermando però ora nel loro posto tutti quelli che vi si trovano provvisoriamente.

Art. 6 - Saranno da Noi nominati i segretarij perpetui di ciascuna società, sulla proposta della medesima e parere del rispettivo Intendente; i quali segretarij godranno il soldo annuo di ducati centottanta da sopra i fondi provinciali.

Art. 7 - L'occupazione delle società anzidette saranno regolate dagli annessi statuti da Noi approvati.

Art. 8 - Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

*Il Segretario di Stato
Ministro degli Affari Interni
Firmato, Marchese TOMMASI.*

DOCUMENTO N. 5

Statuti delle Società Economiche nelle provincie del Regno, in seguito del Real Decreto antecedente.

De' 26 Marzo 1817

FERDINANDO I.

Art. 1 - Ogni società economica stabilita nella capitale di ciascuna provincia sarà composta di socj ordinarij al numero di 18, di socj onorarij, e di socj corrispondenti, in numero indeterminato.

Art. 2 - Vi sarà un presidente della società, un vice-presidente, un segretario, un ispettore alle spese, ed un tesoriere.

Art. 3 - La durata del presidente, vice-presidente, ispettore alle spese e tesoriere è di un anno; quella del segretario è perpetua.

Art. 4 - Vi sarà un consiglio di amministrazione composto dal presidente, ed in mancanza dal vice-presidente, dall'ispettore alle spese, e dal tesoriere.

Art. 5 - Accadendo proposta di nuovo socio ordinario, sarà fatta con ischede segrete dalla sola classe de' socj ordinarij, ed avrà l'inclusiva colui che sarà proposto da più della metà de' votanti presenti: e sarà lo scrutinio replicato nel caso che non vi sia detta inclusiva.

La proposta de' socj onorarij sarà fatta nel modo stesso, ma dalle classi insieme unite de' socj ordinarij ed onorarij.

La proposta de' socj corrispondenti sarà fatta dal presidente solo, e quindi bussolata con voti segreti dalla classe de' socj ordinarij, per vedere se vi concorra la metà di essi socj.

Art. 6 - L'elezione del presidente e del vicepresidente, dell'ispettore alle spese, e tesoriere sarà fatta da ambe le classi de' socj ordinarij ed onorarij, anche per ischede, come fosse la proposta di essi socj; a differenza però che non essendovi l'inclusiva per ischede, si bussolerà con voti segreti colui che avrà ottenuto in suo favore maggiori schede, e resterà eletto se avrà la metà de' voti favorevoli; ed in caso contrario si passerà a bussolare il seguente, finchè si avrà l'elezione nel modo predetto.

Art. 7 - Tutti gli uffizj saranno comuni sì a' soci ordinarij che a' soci onorarij, a riserva de' segretariati generali; e delle sezioni che saranno privatamente degli ordinarij.

Art. 8 - Nessuno de' predetti impiegati potrà essere rieletto, se non dopo l'interstizio di un anno.

Art. 9 - Il presidente della Società avrà la facoltà:

- 1° di accordare la parola a' soci;
- 2° di mantenere l'ordine nelle sedute;
- 3° di convocare le adunanze straordinarie;
- 4° di sottoscrivere i processi verbali, le relazioni, i rapporti le lettere, le patenti e tutte le altre carte della società;
- 5° di rimettere gli oggetti alle sezioni a cui appartengono, perchè vengano discusse e preparate le sezioni dell'intera società;

Art. 10 - In assenza del presidente ne farà le veci il vicepresidente.

Art. 11 - Il segretario della società avrà gl'incarichi:

- 1° di dirigere tutti i registri della società;
- 2° di formare il processo verbale;
- 3° di formare le lettere, i rapporti e tutte le altre carte, di sottoscriverle dopo il presidente, e di apporvi il suggello, di cui è esclusivamente il conservatore;
- 4° di leggere nelle adunanze le memorie rimesse da' socj assenti;
- 5° di fare un'analisi ragionata di tutte quelle memorie, che pel di loro volume non potessero essere iscritte tutte intere negli atti, de' quali egli n'è il compilatore;
- 6° di tenere un'aperta corrispondenza con le altre società del Regno, e segnatamente col reale istituto d'incoraggiamento stabilito in Napoli;
- 7° di formare gli articoli necrologici de' socj trapassati;
- 8° di convocare le adunanze, previa l'approvazione del presidente;
- 9° di aver cura dell'archivio, della biblioteca, del museo e del gabinetto delle macchine.

Art. 12 - Il Consiglio di amministrazione composto come sopra ha l'inca-

rico di tutte le spese, riceve i conti del tesoriere, pe' quali l'approvazione del Segretario di Stato Ministro degli affari interni servirà di giuridica quietanza.

Art. 13 - Tutti i giudizj scientifici saranno dati dalla sola classe de' soci ordinarij per voti segreti col bossolo.

Art. 14 - Le deliberazioni economiche saranno prese di unita alle classi de' socj ordinarij ed onorarij anche per voti segreti col bossolo.

Art. 15 - Il voto sopra la metà del loro numero sarà reputato come la volontà generale.

Art. 16 - Le adunanze ordinarie della società sono o generali, o particolari.

Un'adunanza generale si terrà il dì 30 del mese di maggio. In questa il presidente leggerà un discorso analogo alla circostanza. Il segretario farà il rapporto ragionato de' travagli della società nell'anno scorso.

Darà l'analisi ristretta delle memorie de' socj ordinarij, e de' corrispondenti, leggerà gli articoli necrologici.

Si farà l'elezione degl'impiegati.

Un socio espressamente indicato leggerà una memoria a suo piacere, purché non sia aliena dalle istituzioni. Si farà la distribuzione de' premj d'incoraggiamento agli agricoltori ed artisti, che sederanno in luogo separato e distinto.

Le adunanze particolari si terranno ogni mese. Il presidente destinerà il giorno e l'ora: in questa si tratteranno affari scientifici ed economici.

Art. 17 - La società è divisa in due sezioni, una di economia rurale, e l'altra di economia civile. Ciascuna sezione avrà un presidente ed un segretario eletti nel suo seno da' socj ordinarij in ogni anno con voti segreti, potendo essere rieletti senza aspettarsi l'interstizio di un anno.

Art. 18 - I socj ordinarij del Capoluogo avranno l'obbligo d'intervenire alle adunanze sia della società intera, che delle sezioni a cui appartengono, ad ogni invito del rispettivo segretario.

Art. 19 - Nelle adunanze delle sezioni per preparare e discutere le materie si serberà l'ordine stesso prescritto per le adunanze di tutta la società, ed i socj corrispondenti trovandosi presenti, saranno per quel solo atto anche considerati come ordinarij.

Art. 20 - Ciascun socio ordinario sarà in obbligo in ogni anno di comunicare alla società le sue osservazioni, che avrà fatte durante l'anno, o sulla vegetazione e produzione, o sulle stagioni, o sul prodotto di qualche manifattura, o sul commercio, o pure sulla natura del suolo, o su di qualunque oggetto d'industria, o di presentare finalmente qualche memoria che progetti, o dia conto dell'applicazione e introduzione de' buoni metodi industriali da se inventati, o copiati da altri paesi.

Art. 21 - In ogni anno sarà tenuta la società di rimettere nella Segreteria di Stato e Ministero degli affari interni copia de' processi verbali di tutte le adunanze dell'intera società, i quali mostrino quello che si è trattato ed eseguito dalla medesima e da' suoi membri, durante tale tempo.

Art. 22 - Un socio ordinario, che per due anni avrà mancato all'obbligo enunciato nell'art. 20, perderà il suo grado; e la società sarà tenuta di fare la proposta del suo posto vacante.

Art. 23 - I socj corrispondenti non saranno tenuti a detto obbligo, ma i loro travagli saranno avuti in considerazione nelle proposte de' socj ordinarij, e serviranno a mostrare al Governo il loro zelo e talento.

Art. 24 - Se i socj ordinarij e corrispondenti concorrono all'avanzamento della pubblica industria, i socj onorarij far lo debbono colla loro generosità, che sarebbe improprio a determinarla, bastando la sola emulazione di cui si debbono supporre animati nel concorrere al bene pubblico. Vi sarà a tal uopo

aperta una sottoscrizione presso del tesoriere della società, di quello che ciascuno dei socj. o altri fuori della società, saranno per offrire per la esecuzione di qualche utile progetto tendente al detto fine; e del tutto se ne darà conto dal tesoriere alla società per la costui regola, e perché possa essere iscritto nei processi verbali, che debbono essere a conoscenza del governo.

Approvato - Napoli, 26 marzo 1817.

Firmato, FERDINANDO

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere

Firmato, Marchese DI CIRCELLO

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari Interni
Firmato, Marchese TOMMASI.

(Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie - Anno 1817 - Stamperia Reale, Napoli).

DOCUMENTO N: 6

Decreto che regola l'amministrazione de' fondi assegnati alle Società Economiche.

CAPODIMONTE, 7 Luglio 1859

FRANCESCO II.

per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. - Duca di Parma, Piacenza, Castro ec.

Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec.

Veduto il regolamento organico approvato con R.D. de' 26 marzo 1817 per le Società Economiche;

Volendo rendere sempre più regolare e sicura l'amministrazione de' fondi loro assegnati;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. 1 - L'Amministrazione di tutte le entrate e spese di ciascuna Società Economica sarà affidata ad una Commissione amministrativa, composta

dal Presidente della Società, da due socii ordinarii, e dal segretario perpetuo, abolendosi l'ufficio di ispettore alle spese.

Art. 2 - La durata di esercizio de' componenti la Commissione, compreso il presidente, sarà di un triennio; ma ciascuno di essi potrà essere rieletto indefinitivamente.

Art. 3 - La nomina del presidente e de' membri della Commissione amministrativa sarà fatta dalla società nel mese di novembre dell'ultimo anno del triennio, perché possano essi entrare in esercizio nel mese di gennajo.

Art. 4 - L'ufficio di tesoriere finora prestato gratuitamente da uno de' socii è abolito. Vi sarà un cassiere, estraneo al Corpo Accademico, con analoga cauzione, da nominarsi sopra una terna fatta dalla Società, e da continuare in esercizio per un triennio, salvo la rielezione indefinita, e con gli stessi obblighi e premii stabiliti dalla legge de' 12 di dicembre 1816 pe' cassieri comunali.

Art. 5 - Il cassiere renderà annualmente il conto materiale al Consiglio d'Intendenza, e la Commissione amministrativa il conto morale al Consiglio provinciale.

Art. 6 - L'amministrazione delle entrate e delle spese per gli orti agrarii dipendenti dalle Società Economiche sarà pure affidata alle Commissioni amministrative suddette, e la parte materiale a' cassieri delle Società, colle stesse norme degli articoli precedenti.

Art. 7 - Gli assegnamenti che hanno le Società economiche sopra i fondi delle rispettive provincie, saranno loro pagati, a cominciare dal prossimo venturo anno, a dodicesimi dalla Real Tesoreria, meno che la parte addetta al pagamento de' soldi soggetti alla ritenuta del 2½ per cento, i quali continueranno ad essere pagati direttamente dalla real Tesoreria.

Art. 8 - Ogni disposizione contraria a quelle stabilite ne' precedenti articoli è abrogata.

Art. 9 - I Direttori de' Ministeri e reali Segreterie di Stato dell'interno e delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO

Il Consigliere Ministro Seg. di Stato
Presid. del Cons. de' Ministri

Firmato, SATRIANO

Il Direttore del Ministero
e real Seg. di Stato dell'Interno

Firmato, ROSICA

(Collezione delle leggi e de' decreti reali del
Regno delle due Sicilie. Anno 1859. Napoli,
Stamperia Reale, 1859.

DOCUMENTO N. 7

Regio Decreto relativo alla nomina dei membri delle Società economiche istituite nelle Province Napolitane.

14 Agosto 1864

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per Volontà della Nazione Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 22 agosto 1863 con cui sono affidate ai Prefetti alcune attribuzioni che spettavano al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

*Sulla proposta del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:*

Art. 1.

La nomina dei componenti e dei Segretari perpetui delle Società Economiche istituite nelle Province Napoletane con Sovrano Decreto del 26 marzo 1817 sarà fatta quindi innanzi dalle Società medesime secondo le forme stabilite dall'art. 5 degli statuti per le Società Economiche approvati col decreto ora detto.

Art. 2.

Cessa di essere necessaria l'approvazione Governativa prescritta dagli articoli 132 e 133 degli statuti delle Società economiche Siciliane approvati con Sovrano Decreto del 9 novembre 1831 per le nomine dei Soci, Presidenti ed altri Ufficiali delle Società medesime.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 agosto 1864.

VITTORIO EMANUELE

